

[Mostra rif. normativi](#)**Legislatura 17ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 146 del 16/10/2014****FINANZE E TESORO (6ª)**

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 2014

**146ª Seduta***Presidenza del Presidente***Mauro Maria MARINO***Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.**La seduta inizia alle ore 8,40.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata (99-bis)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 7, e 7 della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 ottobre.

Il relatore **Gianluca ROSSI** (PD) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato) concernenti l'articolo 35 dello schema di decreto legislativo in esame, volte a sollecitare l'inclusione di talune categorie di professionisti nell'elenco delle figure di cui possono avvalersi i CAF, nonché in materia di vincoli territoriali e di volume d'affari per i CAF non datoriali. Ulteriori osservazioni riguardano la possibilità di integrare le banche dati di competenza dell'Agenzia delle entrate con quelle delle istituzioni scolastiche e universitarie in relazione al pagamento di tasse a favore di tali soggetti.

Il presidente **Mauro Maria MARINO** sottolinea l'importanza del contributo ai lavori della Commissione costituito dalle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco anche ai fini della redazione del parere in trattazione, nel quale peraltro il relatore ha inteso recepire anche indicazioni espresse in sede di discussione generale.

La senatrice **BELLOT** (LN-Aut) apprezza il riferimento alle tasse scolastiche e universitarie contenuto nello schema di parere e ne propone un'integrazione con la menzione dei contributi scolastici volontari.

Il senatore **SCIASCIA** (*FI-PdL XVII*) suggerisce di integrare lo schema di parere illustrato con un riferimento all'articolo 3, teso a sollecitare - come già sostenuto nella precedente fase procedurale - l'inclusione dell'obbligo per le compagnie di assicurazione di fornire i dati relativi alla spesa sanitaria oggetto di rimborso.

Il sottosegretario **BARETTA** osserva che l'articolo 35 dell'Atto in esame è stato inserito in accoglimento di un'osservazione della VI Commissione della Camera, in ragione dell'opportunità di offrire agli utenti un quadro di garanzie in ordine alla professionalità dei soggetti che forniscono attività di assistenza fiscale. Manifesta peraltro la disponibilità ad accogliere l'osservazione di cui allo schema di parere illustrato come elemento di approfondimento, vista la coerenza con il citato obiettivo, pur riconoscendo il carattere innovativo della norma rispetto alla prassi invalsa fino ad oggi.

Il presidente **Mauro Maria MARINO** riconosce che la disposizione in questione rimedia a una lacuna nella disciplina dell'assistenza fiscale ed esprime apprezzamento nei confronti della disponibilità al confronto dichiarata dal rappresentante del Governo.

Il relatore **Gianluca ROSSI** (*PD*) integra quindi il proprio schema di parere in accoglimento delle proposte avanzate.

Il **PRESIDENTE** pone in votazione lo schema di parere del relatore, così come modificato (pubblicato in allegato).

Previo verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva.

### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (n. 106)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 ottobre.

La relatrice **CHIAVAROLI** (*NCD*) dà conto del confronto avviato con il Governo e con l'amministrazione competente, soffermandosi sui temi oggetto di specifico approfondimento. Menziona quindi il tema dell'equivalenza ai fini dell'imposizione sui prodotti per il fumo elettronico, rispetto al quale emerge la necessità di stabilire un'equivalenza convenzionale atta a superare le difficoltà operative e le incertezze riconducibili alla disciplina proposta. Dà quindi conto dell'ipotesi prospettata in sede comunitaria al fine di introdurre la previsione di una specifica imposizione sulle sigarette elettroniche (essendo finora l'Italia l'unico Paese a prevedere il prelievo su tale prodotto), per le quali ritiene comunque preferibile una diminuzione del carico fiscale rispetto alle previsioni di cui all'Atto del Governo in titolo (di dieci punti percentuali). Auspica poi di ottenere i necessari chiarimenti in materia di tracciabilità, stante l'abrogazione della disciplina vigente prevista dallo schema di decreto legislativo in titolo. Segnala inoltre le prospettive di rinnovamento del mercato che si possono cogliere nella liberalizzazione dell'aggio per la vendita dei prodotti del tabacco per inalazione senza combustione, nonché le difficoltà nelle quali possono incorrere i distributori in possesso di scorte di fiammiferi già assoggettati a imposizione, a fronte della prevista abolizione della medesima. Ulteriori elementi da approfondire consistono nelle ripercussioni concrete dell'obbligo di fidejussione a carico delle imprese di medie e piccole dimensioni con deposito fiscale delle sigarette e la disciplina del patentino per la vendita di tabacchi nei piccoli centri. Ritiene infine non auspicabile un'alterazione dell'equilibrio delineato nello schema di decreto legislativo nella composizione dell'accisa, pur potendo essere ipotizzabile l'attribuzione al direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli della facoltà di rimodulare in aumento l'entità della componente specifica, entro limiti prestabiliti.

Il senatore **SCIASCIA** (*FI-PdL XVII*) fa presente che le sigarette a base di prodotti diversi dal tabacco in vendita nelle farmacie non sono soggette ad accisa, in quanto considerate presidio sanitario e che appare problematico un trattamento difforme per le sigarette elettroniche, le quali a loro volta costituiscono un fattore di limitazione del tabagismo. Nel merito, segnala inoltre l'incongruità di una previsione d'imposta sulle sigarette elettroniche in assenza di una precisa definizione della base imponibile.

La relatrice **CHIAVAROLI** (*NCD*) replica brevemente, osservando come ai fini della determinazione della base imponibile sui prodotti per il fumo elettronico sia allo studio la possibilità di una determinazione adeguata dell'equivalenza. Rileva inoltre che l'attribuzione della qualità di presidio sanitario è competenza del Ministero della salute.

Il sottosegretario **BARETTA** rileva che la disponibilità del Governo ad accogliere proposte di modifica è limitata dalla necessità di coerenza con l'impostazione generale del provvedimento, redatto, per quanto riguarda l'imposizione sul fumo elettronico, anche sulla base dell'unico documento ufficiale in materia, diffuso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, mentre ulteriori interventi motivati da ragioni sanitarie dovrebbero essere in primo luogo valutati dal Ministero della salute. Esprime tuttavia la disponibilità del Governo a un'ulteriore ponderazione in ordine alle equivalenze e al complessivo carico fiscale, come segnale di attenzione del dibattito svolto in sede parlamentare. Dopo aver convenuto circa l'opportunità di un approfondimento sulle questioni dell'imposizione sui fiammiferi e della disciplina dei sistemi di tracciabilità, segnala l'assenza di margini per eventuali modifiche del delicato equilibrio raggiunto nella composizione dell'accisa sulle sigarette. Conclude, in riferimento all'espressione dei rispettivi pareri da parte delle competenti Commissioni di Senato e Camera, auspicando la contestualità e la condivisione dei contenuti.

Il senatore **VACCIANO** (*M5S*), facendo riferimento alle osservazioni del senatore Sciascia, richiama l'attenzione sulla sperequazione del trattamento fiscale previsto per le sigarette elettroniche e le sigarette in vendita nelle farmacie a vantaggio di queste ultime, il cui uso contempla comunque la combustione. Sollecita infine una riflessione riguardo la disciplina sul commercio delle sigarette in pacchetti da dieci, in via di superamento nell'ambito dell'Unione europea.

Il presidente **Mauro Maria MARINO** condivide l'auspicio del rappresentante del Governo, sottolineandone la valenza ai fini della pregnanza dell'apporto parlamentare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 99-bis**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerate

le disposizioni introdotte in accoglimento al parere espresso in sede consultiva sull'originario Atto del Governo n. 99,

le motivazioni espresse dal Governo in relazione al mancato accoglimento di alcune osservazioni formulate in sede consultiva sull'originario Atto del Governo n. 99,

valutata complessivamente la portata normativa dello schema di decreto nei diversi ambiti oggetto di semplificazione e razionalizzazione normativa, con particolare riferimento agli articoli da 1 a 7 concernenti la dichiarazione dei redditi precompilata

esprime

parere favorevole con le seguenti osservazioni

per quanto riguarda l'articolo 35, rispetto ai rilievi formulati dalla Commissione, il Governo ha introdotto una modifica, non prevista, dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze del 1999, n. 164, in materia di attività di assistenza fiscale e di avvalimento dei CAF di alcune categorie di professionisti: in esito a tale innovazione, stante il rinvio normativo a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si determina l'esclusione dei geometri e dei tributaristi dall'elenco dei professionisti di cui possono avvalersi i CAF. Tale esito non appare condivisibile.

Per quanto riguarda ancora l'articolo 35 in tema di esercizio dell'attività di assistenza fiscale, si fa presente che i vincoli territoriali e di "fatturato" previsti per i CAF non datoriali potrebbero costituire un limite eccessivamente penalizzante per i centri di assistenza fiscali costituiti dai sostituti d'imposta.

Osservazioni aggiuntive

Atteso il carattere sperimentale della dichiarazione dei redditi precompilata, e in vista della predisposizione di successivi decreti legislativi in materia di semplificazione, la Commissione suggerisce fin d'ora di perfezionare le disposizioni relative alla dichiarazione precompilata, anche attraverso il rinvio a norme di rango secondario, prevedendo l'integrazione delle banche dati di competenza dell'Agenzia delle entrate con quelle delle istituzioni scolastiche in riferimento ai versamenti di tasse scolastiche e universitarie.

La Commissione, infine, fa proprie le osservazioni espresse sull'atto in titolo dalla Commissione bilancio, programmazione economica.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 99-bis**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerate

le disposizioni introdotte in accoglimento al parere espresso in sede consultiva sull'originario Atto del Governo n. 99,

le motivazioni espresse dal Governo in relazione al mancato accoglimento di alcune osservazioni formulate in sede consultiva sul citato Atto n. 99,

valutata complessivamente la portata normativa dello schema di decreto nei diversi ambiti oggetto di semplificazione e razionalizzazione normativa, con particolare riferimento agli articoli da 1 a 7 concernenti la dichiarazione dei redditi precompilata

esprime

parere favorevole con le seguenti osservazioni

in riferimento all'articolo 3, la Commissione, nella prospettiva di completare il quadro informativo sulle prestazioni sanitarie oggetto di detrazione fiscale, suggerisce di prevedere l'obbligo per le compagnie assicurative di trasmettere al Sistema tessera sanitaria le informazioni circa le spese mediche oggetto di rimborso da parte delle stesse.

per quanto riguarda l'articolo 35, rispetto ai rilievi formulati dalla Commissione, il Governo ha introdotto una modifica, non prevista, dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze del 1999, n. 164, in materia di attività di assistenza fiscale e di avvalimento dei CAF di alcune categorie di

professionisti: in esito a tale innovazione, stante il rinvio normativo a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si determina l'esclusione dei geometri e dei tributaristi dall'elenco dei professionisti di cui possono avvalersi i CAF. Tale esito non appare condivisibile.

Per quanto riguarda ancora l'articolo 35 in tema di esercizio dell'attività di assistenza fiscale, si fa presente che i vincoli territoriali e di "fatturato" previsti per i CAF non datoriali potrebbero costituire un limite eccessivamente penalizzante per i centri di assistenza fiscali costituiti dai sostituti d'imposta.

#### Osservazioni aggiuntive

Atteso il carattere sperimentale della dichiarazione dei redditi precompilata, e in vista della predisposizione di successivi decreti legislativi in materia di semplificazione, la Commissione suggerisce fin d'ora di perfezionare le disposizioni relative alla dichiarazione precompilata, anche attraverso il rinvio a norme di rango secondario, prevedendo l'integrazione delle banche dati di competenza dell'Agenzia delle entrate con quelle delle istituzioni scolastiche con riferimento ai versamenti di tasse scolastiche e universitarie, nonché, compatibilmente con la disciplina fiscale vigente, di contributi volontari ad esse destinati.

La Commissione, infine, fa proprie le osservazioni espresse sull'atto in titolo dalla Commissione bilancio, programmazione economica.